

## Urbanistica

### Terreni bonificati fuori dai rifiuti solo con autorizzazione caso per caso

di Paola Ficco

07 Novembre 2023

Mase: terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotti se le attività che le producono rientrano fra quelle definite come “opere” in base al Dpr 120/2017

In tema di bonifiche di siti contaminati ed *end of waste*, il 31 ottobre il ministero dell’Ambiente, in risposta a interpello ambientale della provincia di Novara, ha ritenuto che resta rifiuto e non diventa *end of waste* il terreno contaminato che, dopo il trattamento, rispetta le concentrazioni soglia di rischio (Csr) stabilite dal progetto di bonifica approvato. Invece, diventano *end of waste* i materiali da trattamento di rifiuti (ad esempio terre e rocce non pericolose), solo se conformi ai valori per i siti residenziale/verde pubblico (colonna A) non potendo rimettersi la qualifica alla verifica del destino d’uso. Concetti che si pensavano acclarati ma che la Provincia di Novara ha chiesto fossero messi nero su bianco dal Mase.

Sul tema, la diversità di vedute è tutt’altro che sopita. La Provincia ha chiesto:

quanto al primo quesito, se nel corso della bonifica di siti contaminati, i materiali prodotti da *soil washing* con impianto mobile, possano cessare la qualifica di rifiuti e diventare *end of waste* ove rispettino le concentrazioni soglia di rischio date dal progetto approvato;

quanto al secondo, se la qualifica di rifiuti possa cessare rispetto ai materiali derivanti dal trattamento di rifiuti (terre e rocce non pericolose), a loro volta trattati e che rispettino le norme Uni, il test di cessione (previsto dal Dm 152/2022) e con valori di contaminazione conformi alle colonne A) o B), tabella 1, allegato V, parte quarta Dlgs 152/2006 «in base alla destinazione d’uso del sito dove i materiali verranno impiegati». Per trattamento il quesito indicava, ad esempio, cernita/selezione, riduzione volumetrica, vagliatura, *soil washing*, biorisanamento, desorbimento termico.

Il ragionamento del ministero è lineare: nel primo caso, risponde che «non appare possibile attribuire la qualifica di *end of waste* ai materiali derivanti da *soil washing* perché, fino a quando sono gestiti all’interno della bonifica, la loro eventuale qualifica come rifiuto non rileva».


Ricollocazione e trattamento devono essere previsti dal progetto di bonifica la cui approvazione autorizza al trattamento e all’uso in loco (articolo 242, comma 7, Dlgs 152/2006). Per questo, bonifica ed *end of waste* sono distinti e «l’applicazione dell’uno esclude il ricorso all’altro per il medesimo oggetto».

Per il secondo quesito, il ministero ragiona sul fatto che i materiali non rientrano nel Dm 152/2022 sull’*end of waste* dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Risponde che ove al «terreno da risanare si intenda attribuire la qualifica di rifiuto» per poi essere *end of waste*, occorre che questo sia indicato nelle autorizzazioni “caso per caso”, come previsto dalle linee guida Snpa 41/2022, che devono prescrivere anche usi ammessi, tipi di processi di destino e parametri da analizzare per verificarne le condizioni di sussistenza. Ove questo ricorra, per il ministero (che concorda con Provincia e Arpa), è bene ritenere che il terreno diventi *end of waste* solo se conforme alla colonna A. Diversamente, non è materia prima «una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d’uso del sito dove essere utilizzata».

Il Mase ricorda che terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotti se, oltre a soddisfare i requisiti del Dlgs 152/2006, le attività che le producono rientrano fra quelle definite come “opere” in base al Dpr 120/2017. Queste, tuttavia, non comprendono la bonifica.

---

Il Sole 24 ORE aderisce a  **The Trust Project**

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com>]

ilSole  
**24 ORE**